Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 27 gennaio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. **2078.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Criminologia ».

Art. 37, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono annessi, inoltre alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti:

1) Istituto di diritto privato;
2) Istituto di diritto pubblico;
3) Istituto di filosofia del diritto e di studi storico-politici;
4) Istituto di diritto commerciale e comparato « Lorenzo Mossa »;
5) Istituto di diritto romano e di storia del diritto;
6) Istituto di diritto penale;
7) Istituto di economia, finanza diritto finanziario;
8) Istituto di diritto internazionale;
9) Istituto di diritto processuale civile.

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico biologico:
Strutturistica chimica;
Chimica degli intermedi e degli esplosivi;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Analisi chimica spettroscopica;
Spettroscopia;
Cinetica chimica;

Fotochimica;
Chimica dei composti elemento-organici;
Spettroscopia nelle radiofrequenze.

Indirizzo inorganico chimico fisico:
Chimica inorganica superiore;
Cristallo-chimica;
Chimica fisica dello stato solido;
Spettroscopia nelle radiofrequenze;
Strutturistica chimica;
Analisi chimica spettroscopica;
Chimica dei composti elemento-organici;
Chimica quantistica;
Chimica statistica;
Cinetica chimica.

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
Chimica degli intermedi e degli esplosivi;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica dei solidi;
Chimica analitica applicata;
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
Chimica inorganica industriale;
Chimica dei composti elemento-organici;
Cinetica chimica.

Art. 82. — L'insegnamento complementare ad indirizzo fisico di « Fisica generale » comune ai tre indirizzi del corso di laurea in Matematica assume la denominazione di « Complementi di fisica generale ».

Gli insegnamenti complementari di Astronomia, di Cibernetica e teoria dell'informazione, di Geodesia, di Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, comune ai tre indirizzi del corso di laurea in Matematica passano dall'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico.

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Geologia nucleare;
Cristallografia;
Stratigrafia;
Idrologia;
Biologia marina;
Idrobiologia;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Fitogeografia ed ecologia vegetale;
Entomologia.

Gli ultimi due comma dello stesso articolo sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Lo studente è tenuto a frequentare per due anni un laboratorio scelto fra quelli di « Botanica, Zoologia e Anatomia comparata o Biologia, Mineralogia, Geologia ».

Quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di Mineralogia o di Geologia, lo studente deve frequentare « per un anno » anche il laboratorio di Botanica o di Zoologia e Anatomia comparata o Biologia. Viceversa quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di Botanica o di Zoologia e Anatomia comparata o di Biologia, lo studente deve frequentare per un anno il laboratorio di Geologia o di Mineralogia.

Art. 91. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Biologia marina;
Idrobiologia;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Fitogeografia ed ecologia vegetale;
Entomologia.

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli Istituti di Botanica, di Fisiologia, di Zoologia ed Anatomia comparata o di Biologia generale, di Anatomia umana, di Patologia generale, di Antropologia, di Paleontologia, di Igiene e di Chimica biologica ».

Art. 93. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Geologia nucleare;
Cristallografia;
Stratigrafia;
Idrologia;
Rilevamento geologico;
Geotecnica;
Geologia regionale;
Geologia stratigrafica;
Sedimentologia;
Mineralogia applicata.

Art. 127. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Orticoltura e floricoltura in serra (semestrale);
Metodologia statistica in agricoltura (semestrale);
Microbiologia del terreno (semestrale);
Fisiopatologia vegetale (semestrale);
Chimica delle fermentazioni (semestrale);
Chimica biologica (semestrale);
Pedologia (semestrale);
Zoologia agraria (semestrale).

L'insegnamento complementare di Orticoltura e floricoltura da semestrale passa annuale.

Dopo l'art. 321, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Endocrinologia.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia

Art. 322. — La scuola di perfezionamento ha sede nell'Istituto di Patologia medica e Metodologia clinica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Ha la durata di tre anni.

Art. 323. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:
1) Anatomia e embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Semeiotica e diagnostica endocrina;
5) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine.

Secondo anno:
1) Anatomia patologica endocrina;
2) Semeiotica e diagnostica endocrina;
3) Patologia speciale endocrina.

Terzo anno:
1) Patologia speciale endocrina;
2) Terapia endocrina.

Art. 324. — Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti alle discipline endocrine.

Art. 325. — Gli iscritti dovranno frequentare gli insegnamenti e l'Istituto di patologia medica, con obbligo di servizio identico a quelli di assistente volontario.

Il numero massimo di allievi ogni anno è di sei.

Art. 326. — Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascun anno.

Alla fine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami, dovranno presentare una tesi di specializzazione su un argomento di ordine endocrinologico.

Dopo l'art. 333, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli. relativi alla istituzione presso la Facoltà di medicina veterinaria, della Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali.

Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali

Art. 334. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa una Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali con lo scopo di perfezionare i laureati in Medicina veterinaria in questo importante e delicato settore della patologia degli animali domestici.

Art. 335. — La durata dei corsi è fissata in anni due; direttore della Scuola è il professore ordinario di patologia speciale e clinica medica veterinaria della Università di Pisa od altro professore di ruolo o fuori ruolo designato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 336. Alla Scuola possono essere ammessi tutti i laureati in Medicina veterinaria in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Art. 337. — Il numero massimo degli allievi ammesso alla Scuola è fissato annualmente dal Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria su proposta del direttore della Scuola in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi debbono compiere gli studi. Qualora non si raggiunga un congruo numero di iscritti il direttore della Scuola ha facoltà di non fare iniziare i corsi.

Art. 338. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Parassitologia;
4) Zoognostica;
5) Genetica: selezione, descrizione etnografica e nozioni di allevamento delle razze canine e feline;
6) Alimentazione dei carnivori;
7) Semeiotica medica e diagnostica di laboratorio.

Secondo anno:
1) Anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica;
2) Radiologia;
3) Ostetricia e ginecologia;
4) Chirurgia;
5) Malattie infettive;
6) Patologia, clinica medica e terapia.

I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 339. — Gli esami di profitto sono dati per gruppi di materie affini al termine del primo e del secondo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della Scuola.

Art. 340. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal direttore della Scuola, nonchè di prove pratiche che siano ritenute opportune dal Consiglio della Scuola.

Art. 341. — Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della Facoltà di medicina veterinaria e su parere del Senato accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2079.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 « G. Zanella », di Padova.

N. 2079. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 4 « G. Zanella », di Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2080.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Guido Gozzano », di Rivarolo Canavese (Torino).

N. 2080. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Guido Gozzano », di Rivarolo Canavese (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2081.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Barberino di Mugello (Firenze).

N. 2081. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Barberino di Mugello (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2082.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « M. Longa », di Bormio (Sondrio).

N. 2082. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « M. Longa », di Bormio (Sondrio), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2083.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Calvisano (Brescia).

N. 2083. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Calvisano (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963.

Composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge medesima;
Su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il professore ing. Cesare Cremona è nominato presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Art. 2.

A decorrere dalla data medesima sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile i seguenti signori:

Santini generale di S.A. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Toro dott. Camillo, consigliere di Stato;
Gentile avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;
Mondello dott. Mario, Ministro plenipotenziario di 1ª classe del Ministero degli affari esteri;
Sfrecola dott. Italo, direttore generale del Ministero delle finanze;
Di Rienzo dott. Eduardo, ispettore generale del Ministero del tesoro;
Rinaldi prof. dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Caruso dott. Angelo, ispettore generale a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Gambelli dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio;
Accorinti dott. Domenico, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Lauriti dott. Silvio, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità;
Del Gaudio dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Martinez dott. Michele, ispettore generale addetto al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;
Marino prof. avv. Salvatore, esperto;
Sementini generale ing. Alfredo, esperto;
Moraldi prof. dott. ing. Giorgio, esperto;
Tomasino prof. dott. ing. Salvatore, esperto;
Stagni prof. dott. ing. Ernesto, esperto;
Ferrari comandante Agostino, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti dell'aviazione civile;
Giacomelli generale Ottorino, del Ministero difesa - Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;
Villa generale B.A. Giulio Cesare, del Ministero difesa-Aeronautica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Reg. n. 1 bilancio Trasporti (I.G.A.C.), foglio n. 22. — PANDOLFO

(787)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import »;

Ritenuta la necessità di applicare all'importazione delle parti e pezzi staccati delle macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche lo stesso regime adottato per l'importazione delle macchine intere;

Decreta:

La voce doganale 84.35 A III ex d compresa nell'elenco delle merci annesso al decreto ministeriale 31 ottobre 1962 viene annullata e sostituita dalla seguente:

84.35 A III ex d - Parti e pezzi staccati, *eccetto* quelli relativi alle rotative per la stampa dei giornali, ai duplicatori offset per ufficio, alle rotative litografiche a due o più colori e alle rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(784)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.

Prezzi di abbonamento al Foglio annunzi legali della provincia di Roma e prezzo di vendita di ciascun fascicolo a decorrere dal 1° gennaio 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1943, 7 febbraio 1945, 30 giugno 1945, 30 aprile 1946, 12 luglio 1949 e 10 luglio 1952, con i quali furono apportate modifiche, tra l'altro, ai prezzi di abbonamento e di vendita del suddetto Foglio;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente tali prezzi in dipendenza degli aumenti dei costi di produzione;

Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

I prezzi di abbonamento al Foglio annunzi legali della provincia di Roma e il prezzo di vendita di ciascun fascicolo, a decorrere dal 1° gennaio 1964, sono fissati come appresso:

abbonamento annuo	L.	4.500
abbonamento semestrale	»	2.500
abbonamento trimestrale	»	1.400
fascicolo separato	»	60

Il prezzo delle inserzioni è di L. 180 per ogni linea o frazione di linea di scrittura o di cifre del testo originale.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Registro n. 37, foglio n. 357

(695)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, concernente la composizione del Collegio sindacale dello Ente;

Considerato che l'ispettore generale dott. Italo Izzo ha rassegnato le dimissioni dall'impiego e che tali dimissioni sono state accettate dall'Amministrazione a decorrere dal 21 ottobre 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Izzo nel Collegio sindacale di detto Ente;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Fauci, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I., in sostituzione del dottor Italo Izzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1964
Registro n. 8 Partecipazioni statali, foglio n. 265

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 341, relativo alla trivellazione di 5 pozzi, nella Repubblica del Niger (Lotto unico)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 188 del 28 dicembre 1963, il bando di gara n. 341, relativo alla trivellazione di 5 pozzi, nella Repubblica del Niger (Lotto unico).

La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea per un ammontare presunto di 50.000.000 di franchi C.F.A. (pari a circa 200.000 US dollari).

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata, indirizzata a: « Monsieur le Directeur des Travaux Publics du Niger » a Niamey (Niger) entro le ore 18 locali del 3 marzo 1964. L'apertura delle offerte avverrà il 4 marzo 1964 alle ore 10 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(657)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Carpineto della Nora (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Montebello di Bertona (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Moscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Pescosansonesco (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Paciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.881.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.955.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Sellano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.842.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Villaricca (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.183.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Serrara Fontana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Sefro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.671.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Potenza Picena (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.355.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, il comune di Porto Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.433.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.550 821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.067.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.729.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Pescaglia (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.604.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Rosito Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Rosito Capo Spulico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Savelli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Venafro (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire corsi annuali di specializzazione in assistenza chirurgica presso il proprio Ospedale « Principessa Jolanda » di Milano.

Con decreto n. 300.7.II.49/2-1044, in data 30 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad istituire presso la Scuola-convitto per infermiere professionali annessa all'Ospedale « Principessa Jolanda » di Milano, corsi annuali di specializzazione in assistenza chirurgica riservati alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici.

(671)

Autorizzazione agli Ospedali civili riuniti di Venezia ad istituire corsi di specializzazione in fisiokinesiterapia

Con decreto n. 300.7.II.AG.1028, in data 30 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione gli Ospedali civili riuniti di Venezia sono stati autorizzati ad istituire corsi di specializzazione in fisiokinesiterapia presso la Scuola-convitto per infermiere professionali « Sette Martiri della Libertà » annessa agli Ospedali medesimi.

(672)

Autorizzazione agli Istituti ospitalieri di Milano a modificare la durata del corso di specializzazione in fisioterapia funzionante presso l'Istituto di terapia fisica dell'Ospedale Maggiore di Milano.

Con decreto n. 300.7.II.AG.35/5-1056 in data 30 novembre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione gli Istituti ospitalieri di Milano sono stati autorizzati a modificare — da annuale in biennale — la durata del corso di specializzazione in fisioterapia funzionante presso l'Istituto di terapia fisica dell'Ospedale Maggiore di Milano.

(673)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di vacanza della cattedra di « Demografia » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Demografia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(824)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno costituente il tronco dell'ex strada militare delle Torricelle, sito in comune di Verona.

Con decreto interministeriale n. 279, del 16 gennaio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno costituente il tronco dell'ex strada militare delle Torricelle, sito in comune di Verona, della superficie complessiva di mq. 738.

(790)

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1963
registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 223

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 8 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1942, registro n. 25 Guerra, foglio n. 219, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 86, pagina 6513.

Ardito Antonio, di Orazio e di Zolfara Raffaella, da Casalvecchio Siculo (Messina), geniere 2° Battaglione Speciale Col., viene rettificato in: Creta Antonino (già Ardito Antonio), di Orazio e di Zaffa Raffaella.

Regio decreto 21 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1942, registro n. 28 Guerra, foglio n. 156, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pagina 8117.

Ermetini Agostino, di Giulio e di Ines Tarsino, da Cortona Mercatale (Arezzo), caporale 48° Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Emetini. Inoltre il luogo di nascita è: Cortona (Arezzo).

Regio decreto 28 settembre 1919, non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti, Bollettino ufficiale 1919, dispensa 91, pagina 5616.

Farbo Arturo, da Gizzeria (Catanzaro), soldato 630ª Compagnia mitragliatrici. Il cognome viene così rettificato: Falvo.

Decreto presidenziale 3 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1963, registro n. 50 Difesa-Esercito, foglio n. 207, Bollettino ufficiale 1963, dispensa 34, pagina 2986.

Fiore Paolo, nato il 26 settembre 1919 a Foggia, sergente 26° Reggimento artiglieria « Pavia ». La data del fatto d'arme è: « El Hemein - 14/17 luglio 1942 anzichè « A.S. 15 agosto 1942 ».

Decreto luogotenenziale 16 agosto 1918, non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 52, pagina 4481.

Scalise Emilio, da Floresta (Messina), sergente Raggruppamento bombardieri, matricola 26712. Il luogo di nascita è: Serrastretta (Catanzaro).

(549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia al camoscio in provincia di Imperia

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1964, fino al 1° gennaio 1966, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia al camoscio in tutto il territorio della provincia di Imperia.

(489)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27502/5362, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sabini Michele nato ad Arielli il 29 settembre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo l'Aquila-Foggia, tronco urbano di Arielli, estese mq. 337, riportate in catasto alle particelle n. 435 a frazionare e n. 537 del foglio di mappa n. 4 alleg. 1 e alla partita n. 1796 in testa, per l'area, al Demanio dello Stato ramo tratturi e, per il fabbricato, erroneamente a Sabini Michele e Di Fabio Bianca coniugi, nonchè nella planimetria tratturale con i n.ri 296-*a*, 297-*a*, 298-*c*, 300-*a*, 301-*b*, 298-*b* e 299-*b*.

(432)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 luglio 1935, n. 1237/R - Gab. con cui alla sig.ra Kohlgruber Caterina vedova Hopfgartner, nata a Falzes il 24 novembre 1880 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dal Monte.

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 giugno 1961 dalla sig.ra Dal Monte Margherita, figlia della predetta in atto residente a Fortezza;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 luglio 1935, numero 1237/R - Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Dal Monte Margherita nata a Campo Tures il 9 luglio 1906 e residente a Fortezza, viene ripristinato nella forma tedesca di Hopfgartner.

Il sindaco del comune di Fortezza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 gennaio 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(435)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

I posti messi a concorso sono per uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di geometra o di perito agrario conseguito presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stati esentati;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II - Roma, via Carducci entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo apposto a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) il preciso indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età; il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria).

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II - Roma, via Carducci, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'ente pubblico il cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato lo originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi; apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 200;

h) gli orfani dei caduti in servizio: un certificato in bollo da L. 200, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II - Roma, via Carducci, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario a regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica .

Gli assitenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione;

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

Per il caso che il diploma non abbia potuto ancora essere rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini, delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) il certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalle competenti autorità militari.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di questa ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 200, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 200;

7) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. La Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 200, titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 200, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato e la sua idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare possono produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1963
Registro n. 8 Corpo forestale Stato, foglio n. 277. — D'ALENA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) agronomia, coltivazioni erbacee e arboree;
2) nozioni di economia rurale ed estimo;
3) costruzioni rurali.

Prova orale:

1) tutte le materie delle prove scritte;
2) nozioni sui servizi dell'Amministrazione forestale dello Stato;
3) elementi di patologia vegetale e di entomologia agraria;
4) legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Roma, addì 20 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

(559)

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

I posti messi a concorso sono per uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio, del diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stati esentati;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto.

Gli impiegati della carriera esecutiva che dichiarino il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dovranno dichiarare anche la loro precisa qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) il preciso indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono comulabili purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro venti giorni

dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'ente pubblico al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categoria assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 200;

h) gli orfani dei caduti in servizio: un certificato in bollo da L. 200, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione;

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200, autenticata da un notaio.

Per il caso che il diploma non abbia potuto ancora essere rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalle competenti autorità militari.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di questa ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 200, dal sindaco del Comune, vistato dal Commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 200;

7) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o di invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 200, titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 200, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato e la sua idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciati dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1963
Registro n. 8 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 276. — D'ALENA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.
3) Elementi di statistica.
4) Nozioni sui servizi del Corpo forestale dello Stato.

Roma, addì 20 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

(560)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina del membro supplente della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1962, n. 15490, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962, registro n. 42 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191;

Visto il decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, n. 6851, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 256;

Considerato l'opportunità di nominare un membro supplente in seno alla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il colonnello C.S.A. in s.p.e. Vincentelli Antonio è nominato membro supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, indicata in preambolo.

Al sunnominato membro supplente verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1964
Registro n. 1 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 364. — LAZZARINI

(704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5722 in data 28 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Visti i decreti n. 4718 in data 10 ottobre 1963 e n. 4718 del 19 novembre 1963, con i quali è stato provveduto rispettivamente alla nomina della Commissione esaminatrice ed alla sostituzione del presidente della stessa;

Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso in parola, formulata dalla stessa Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962:

1.	Podiani Lorenza	punti	60,313
2.	Falchi Adele	»	55,013
3.	Furieri Giorgina	»	54,172
4.	Curci Anna	»	52,933
5.	Lannaioli Norma	»	51,635
6.	Crescenzi Sandrina	»	51,500
7.	Batani Viviana	»	50,163
8.	Cenci Giuseppe	»	49,923
9.	Morlunghi Clara	»	49,800
10.	Partenzi Mariangela	»	49,663
11.	Moroni Iole	»	48,770
12.	Giommetti Giacinta	»	48,537
13.	Scabissi Franca	»	48,386
14.	Ragnacci Liliana	»	48,310
15.	Montagnoli Nella	»	48,147
16.	Taddei Graziella	»	47,862
17.	Solleciti Adua	»	47,327
18.	Cipicciani Vera	»	46,962
19.	Segoloni Graziella	»	46,765
20.	Foglietta Maria	»	46,701
21.	Pampanoni Gambucci Giovanna	»	46,488
22.	Pirri Anna	»	46,386
23.	Di Agostino Cecoli Giuseppa	»	46,001
24.	Paris Elide	»	44,750
25	*Flamini Maria*	»	42,562
26.	Momi Marina	»	42,546
27.	Cavalletti Lea	»	42,011
28.	Ciampoletti Nadia	»	40,759
29	Paciola Maria Annunziata	»	40,245
30.	Bubba Cerbini Luigia	»	40,242
31.	Chirivì Silvana	»	40,000
32.	Polo Pier Valentina	»	39,901
33.	Caprini Franca	»	38,000
34.	Spadacci Elena	»	35,317

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 13 gennaio 1964

Il Medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande esibite dalle interessate, in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 396;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso indicato, le seguenti candidate, per le condotte riportate a fianco di ciascun nominativo:

1) Podiani Lorenza, residente a Ficarazzi (Palermo), per la condotta di Castel Ritaldi;

2) Falchi Adele, residente a Massa Martana (PG) Voc. Ponte, per la condotta di Massa Martana;

3) Furieri Giorgina, residente a Umbertide (PG), frazione Preggio, per la condotta di Corciano;

4) Curci Anna, residente a Orta Nova (Foggia), frazione Ordona, via Bovio, 6, per la condotta di Valfabbrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 13 gennaio 1964

Il Medico provinciale: LOPES

(798)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto il 19 agosto 1963, n. 2598;

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1963, n. 2598, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3584 dell'11 ottobre 1961 di variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia;

Considerato che a seguito della rinuncia delle aventi diritto si è resa vacante la condotta di Montegrimano;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto, secondo le indicazioni preferenziali risultanti dalla domanda di ammissione:

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alla sottonotata ostetrica è assegnata la condotta a fianco di essa indicata:

Bertozzi Margherita: Montegrimano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 9 gennaio 1964

Il medico provinciale: CAVINA

(566)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.